

bettole, e il bettoliere ha la retrostanza, il malfattore certamente non si fa trovare nella bettola ma se ne va nella retrostanza, e se la pubblica sicurezza non avrà il diritto di varcare la soglia della porta mercè la quale è messa in diretta comunicazione la bettola con la stanza interna, allora l'agente di pubblica sicurezza se ne rimarrà là con le braccia al sen conserto, sapendo forse anche che il malfattore sta dentro la retrobottega o le stanze dell'esercente.

Le norme ordinarie relative alle visite domiciliari sono quelle del Codice di procedura; ma qui siamo in tema di un *jus singulare*, le norme che regolano gli esercizi pubblici; l'esercizio pubblico aperto a tutti non è il santuario della casa, non è il domicilio. Si tratta nel caso nostro di luogo aperto al pubblico, ma per varcare la soglia di esso ed entrare in un altro ambiente, bisogna che quest'altro ambiente sia in comunicazione diretta con l'esercizio pubblico stesso. Se non fosse così, la facoltà che si darebbe all'autorità di accedere nell'esercizio pubblico sarebbe perfettamente inutile.

Per queste brevi considerazioni ritengo che la Camera vorrà far buon viso alla proposta del Ministero e della maggioranza della Commissione, dando all'autorità di pubblica sicurezza quelle facoltà che gli occorrono per poter compiere regolarmente questo genere di servizio.

Anche la legge vigente che, per quanto risulta alla Commissione, e credo anche all'onorevole ministro, non ha dato luogo a reclami o rimozioni di sorta, contiene la stessa disposizione, in modo anzi più reciso.

Nell'articolo 44 della vigente legge di pubblica sicurezza, si leggono queste parole: " In questi stabilimenti e nell'alloggio dell'esercente, in comunicazione coi medesimi, sarà sempre facoltativo agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni. „

Dunque questo è il *jus receptum*, e quindi non è il caso d'introdurre variazioni. La Commissione perciò tien fermo alla sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Io parto dal concetto che dirigeva le ultime parole dell'onorevole relatore a giustificazione della disposizione contenuta nell'articolo 55.

A me pare che si possa applicare questa disposizione anche alle limitazioni che erano desiderate dall'onorevole Nocito, quando si ricordi che è vero che si versa in tema di esercizio pubblico, ma ciò accade solo quando l'esercizio è effettivo. E quindi, accettando la formula della Commis-

sione, proporrei un'aggiunta, cioè: nell'ora in cui l'esercizio è effettivo.

Una voce. È aperto!

Palberti. Aperto no, perchè potrebbe darsi che fosse aperto soltanto per qualche cosa che vi fosse da fare nell'interno dell'esercizio. Quindi preferirei la parola *effettivo*, perchè indica proprio ciò che si vuole esprimere.

Presidente. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. L'unica risposta, che ha dato l'onorevole relatore della Commissione, è che si tratta di locali in comunicazione con l'esercizio. Ma il fatto di essere in comunicazione con l'esercizio, non include la necessità che cotesto locale sia diventato esercizio.

Nei locali dell'esercizio può entrare chiunque, perchè sono locali aperti al pubblico. Nei locali che sono in comunicazione con l'esercizio, ma non sono destinati all'esercizio, non possono entrare che l'esercente o la sua famiglia.

Già l'esercizio stesso quando è chiuso, a rigore, non si potrebbe considerare come esercizio, perchè di notte è chiuso al pubblico.

È una prerogativa speciale, che hanno gli ufficiali della pubblica sicurezza di potere entrare in un esercizio chiuso, in tempo di notte; ma volere estendere questa prerogativa al di là, e permettere agli ufficiali di entrare, in tempo di notte, perfino nei locali, che servono di comunicazione con l'esercizio, è un diritto esorbitante che si traduce in somma ingiuria per la prerogativa costituzionale della inviolabilità del domicilio. E perchè poi? Se si trattasse, per esempio, di andare a cercare un contrabbandiere, o se la Commissione, invece di riferire su di una legge di pubblica sicurezza, dovesse riferire sopra una legge di dazio consumo, capirei che, per accertare il contrabbando, o la contravvenzione al dazio consumo, volesse permettere agli agenti daziari di entrare nei locali, che sono in comunicazione con l'esercizio.

Ma qui, agli effetti della sicurezza pubblica, non si può parlare che dell'accertamento di qualche reato. Ora, la Commissione ed il ministro dicano qualche cosa nel loro articolo che valga a giustificare la violazione del domicilio per parte degli agenti di pubblica sicurezza, perchè quel locale in comunicazione con l'esercizio, in altri termini, si chiama casa, nella quale non è permesso di entrare a qualsiasi cittadino, il quale pure entra nell'esercizio senza essere colpevole di violazione di domicilio.

L'egregio relatore mi dirà che, col pretesto di